

Welfare

Doppio binario per l'erogazione ai lavoratori degli interessi su mutui

di *Manuela Baltolu*

25 Marzo 2024

Come noto, i commi 16 e 17 dell'articolo 1 della legge 213/2023 hanno modificato per l'anno in corso il limite di esenzione dei fringe benefit, di cui al comma 3, articolo 51 del Tuir, portandolo a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, oltre ad aggiungere, tra le somme oggetto di tale facilitazione, anche quelle erogate per il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, nonché per interessi su mutui e canoni di locazione della prima casa.


La circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/2024 ha specificato che per "prima casa" si intende l' "abitazione principale", nella nozione relativa all'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b (mutui) e 16 (canoni di locazione) del Tuir; viene inoltre chiarito che le relative spese dovranno riguardare gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Contestualmente, il comma n.4, lettera b) dell'articolo 51 del Tuir, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 3-bis del Dl 145/2023 (decreto anticipi, convertito in legge 191/2023), afferma che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Per "prestiti" ci si riferisce a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, compresi i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a suo carico (Ministero delle finanze, circolare 326/1997); rientrano pertanto in tale tipologia anche i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente e di mutuo ipotecario.

In seguito alla coesistenza di queste due previsioni, pertanto, il quantum relativo agli interessi passivi sul mutuo da considerare ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di cui al comma 3, articolo 51 del Tuir, prima parte del terzo periodo, dovrà essere determinato secondo modalità differenti, a seconda che costituisca un fringe benefit "puro", ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 3, o prestito al lavoratore ai sensi del comma 4, lettera b).

Nel primo caso (fringe benefit) concorrerà al limite esente di 1.000 o 2.000 euro l'intero importo erogato al lavoratore, mentre, nel caso di erogazione sotto forma di prestito, tale importo concorrerà per il 50 per cento della differenza tra Tur e tasso applicato, tenendo conto delle note particolarità derivanti dalla tipologia di tasso applicato, sia esso fisso o variabile.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati